



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Viale Rimembranze,4
21053 – Castellanza (VA)
Tel. 0331 /526.111 (Centralino)
Fax. 0331/501.049
C.F.: 00252280128

REGOLAMENTO CONTRATTI DEL COMUNE

Delib. C.C. n.124 del 30.10.2000 *

Delib. C.C. n. 61 del 27.06.2001 *

Delib. C.C. n. 87 del 19.11.2001 *

Delib. C.C. n. 10 del 07.03.2008

* modificato

INDICE

Capo I – Parte generale	pag. 1
art. 1 – Ambito di applicazione	pag. 1
art. 2 – Norme generali	pag. 1
art. 3 – Scadenziario dei contratti	pag. 1
art. 4 – Programmazione degli appalti	pag. 1
art. 5 – Gestione contrattuale – Accesso agli atti	pag. 2
art. 6 – Rinnovo	pag. 2
art. 7 – Revisione periodica del prezzo	pag. 2
art. 8 – Pagamenti	pag. 2
art. 9 – Forme di pubblicità delle gare	pag. 3
art.10 – Partecipazione alla gara d'appalto	pag. 3
art.11 – Subappalto	pag. 4
art.12 – Metodo di scelta del contraente	pag. 4
art.13 – Offerte anomale	pag. 4
art.14 – Presidenza e commissioni di gara	pag. 4
art.15 – Aggiudicazione	pag. 5
Capo II – Pubblico incanto	pag. 5
art.16 – Procedimento	pag. 5
art.17 – Metodi	pag. 5
art.18 – Aggiudicazione e stipula del contratto	pag. 6
Capo III – Licitazione privata	pag. 6
art.19 – Definizione e procedimento	pag. 6
art.20 – Metodi	pag. 7
art.21 – Invito a licitazione privata	pag. 7
art.22 – Aggiudicazione e stipulazione del contratto	pag. 7
Capo IV – Appalto concorso	pag. 7
art.23 – Definizione e procedimento	pag. 7
art.24 – Bando, avviso ed invito all'appalto concorso	pag. 8
art.25 – Aggiudicazione	pag. 8
Capo V – Trattativa privata	pag. 8
art.26 – Trattativa privata mediante gara informale	pag. 8
art.27 – Modalità di svolgimento della gara informale	pag. 8
art.28 – Trattativa privata senza gara informale	pag. 9
art.29 – Contratti di somma urgenza - Disciplina	pag. 9
Capo VI – Incarichi di prestatore d'opera non attinente a lavori pubblici	pag. 10
art.30 – Incarichi di prestatore d'opera	pag. 10
art.31 – Condizioni disciplinanti gli incarichi di prestazioni d'opera	pag. 10

Capo VII – Il contratto e la presidenza delle commissioni di gara nei LL.PP.	pag. 11
art.32 - Presidenza commissioni gara di lavori pubblici	pag. 11
art.33 – Documentazione antimafia	pag. 11
art.34 – Spese contrattuali	pag. 11
art.35 – Stipulazione dei contratti	pag. 11
art.36 – Ufficiale rogante	pag. 11
art.37 – Diritti di segreteria	pag. 12
art.38 – Imposta di bollo	pag. 12
art.39 – Registrazione	pag. 12
art.40 – Cauzione	pag. 12
art.41 – Interpretazione dei contratti	pag. 12
Capo VIII – Esecuzione del contratto	pag. 13
art.42 – Esecuzione di contratti	pag. 13
art.43 – Varianti al contratto	pag. 13
Capo IX – Disposizioni finali	pag. 13
art.44 – Entrata in vigore	pag. 13

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL COMUNE

(approvato con delibere CC n. 124 del 30.10.2000, 61 del 27.6.2001, 87 del 19.11.2001, 10 del 7.03.2008)

CAPO I – PARTE GENERALE

ART.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune - esclusa quella attinente i lavori pubblici salvo per quanto attiene il capo VII - il cui valore, esclusa l'I.V.A. sia inferiore alla soglia comunitaria. Disciplina, inoltre, l'attività contrattuale il cui valore superi la soglia comunitaria limitatamente ai casi nei quali non si applica la disciplina comunitaria stessa.

2. Per il calcolo dell'importo dell'appalto si applica la normativa speciale prevista per gli appalti comunitari.

ART.2

NORME GENERALI

1. L'amministrazione per i propri appalti procede a rilevare, ove possibile il miglior prezzo di mercato, il quale dovrà servire da base d'asta per le procedure concorsuali o da base di contrattazione per le procedure non concorsuali e da presupposto per il rinnovo.

2. Per la rilevazione del miglior prezzo di mercato l'amministrazione si avvale dei dati orientativi pubblicati dall'ISTAT oppure di autonome rilevazioni di mercato.

3. I contratti devono avere tempi e durata certa, di norma non superiori a 9 anni.

ART.3

SCADENZIARIO DEI CONTRATTI

1. La responsabilità dei contratti e degli appalti è affidata al servizio segreteria/affari generali e contratti.

2. Il servizio contratti è incaricato di inviare quadrimestralmente lo scadenziario dei contratti ai vari responsabili di settore, affinché questi abbiano la possibilità di programmare per tempo l'attività contrattuale.

3. Lo scadenziario è inviato per conoscenza ai componenti della giunta municipale, al segretario comunale, al dirigente la programmazione, ed al ragioniere al fine di tenerne conto nella predisposizione del bilancio di competenza.

ART.4

PROGRAMMAZIONE DEGLI APPALTI

Per avviare tempestivamente le procedure di appalto il responsabile del settore interessato predisporre, sentito il servizio contratti, la determina a contrattare nonché il capitolato speciale d'appalto contenente le specifiche tecniche almeno tre mesi prima della scadenza e trasmette il tutto al servizio contratti affinché quest'ultimo proceda all'appalto ed agli adempimenti conseguenti.

ART.5

GESTIONE CONTRATTUALE – ACCESSO AGLI ATTI

1. Dopo la stipulazione del contratto la gestione dello stesso è di competenza del responsabile del settore interessato cui spetta il controllo delle prestazioni.
2. Per l'accesso agli atti del procedimento si rinvia al regolamento per l'accesso agli atti approvato con delibera CC n.150 del 18 dicembre 1999.

ART.6

RINNOVO

1. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dal presente regolamento.
2. I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al comma precedente sono nulli.
3. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, previo accertamento della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti stessi, si può procedere alla rinnovazione, previa comunicazione al contraente.
4. Il rinnovo avverrà alle stesse condizioni di prezzo e prestazioni rispetto al contratto originario.
5. La convenienza economica viene accertata attraverso la comparazione tra il prezzo di contratto ed il prezzo di mercato indicato dall'ISTAT. In assenza dei dati ISTAT, la comparazione avverrà sulla base di una ricognizione dei prezzi di mercato.

ART.7

REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa di durata superiore all'anno devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo; per quelli di durata inferiore, ove possibile, si applicherà il principio dell'invariabilità del prezzo.
2. La revisione potrà avvenire sulla base dei dati ISTAT o di altri dati comunque verificabili da parte del Comune e potrà prevedere, in analogia a quanto previsto dall'art. 1664, comma 1° del codice civile, un'alea a carico dell'appaltatore.

ART.8

PAGAMENTI

1. Relativamente ai contratti disciplinati dal presente regolamento, i pagamenti sono effettuati entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità:
 - la determina di liquidazione dovrà essere disposta, a cura del competente responsabile di settore, di norma entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della fattura;
 - l'emissione dell'ordine di pagamento dovrà essere disposto, a cura del responsabile del settore contabilità, di norma entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della determina di liquidazione.
2. Il mancato rispetto di tali termini dovrà essere adeguatamente motivato al fine di evitare richieste di interessi per ritardati pagamenti.

ART.9

FORME DI PUBBLICITA' DELLE GARE

1. L'amministrazione manifesta la volontà di aggiudicare una fornitura o un servizio mediante un bando di gara.
2. Il bando di gara è redatto, nel rispetto delle norme che regolano la materia, dal servizio contratti.
3. Le spese per la pubblicazione del bando di gara sono a carico dell'amministrazione comunale.
4. Il bando di gara è pubblicato, almeno per estratto:
 - a) all'albo pretorio per importi inferiori a Euro 15.000, pari attualmente a L. 29.044.050.= (I.V.A. esclusa);
 - b) all'albo pretorio e sul B.U.R.L. per importi superiori a Euro 15.000, pari attualmente a L.29.044.050.= , ed inferiori a Euro 155.000, pari attualmente a L. 300.121.850.= (I.V.A. esclusa);
 - c) all'albo pretorio, sul B.U.R.L e sulla G.U. per importi superiori.
5. Il risultato della gara va comunicato, a cura del servizio contratti, prima della stipula del contratto, con apposito avviso, in base alle stesse modalità con le quali si è proceduto alla pubblicità del bando di gara.
6. Detto avviso dovrà contenere l'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, l'indicazione del vincitore, del sistema di aggiudicazione adottato e dell'importo di aggiudicazione.

ART.10

PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO

1. Per la partecipazione alle gare d'appalto ai concorrenti potrà essere richiesta la dimostrazione della capacità tecnica ed economica attraverso apposita documentazione indicata nei bandi di gara. Per la documentazione richiedibile si fa riferimento a quella prevista dal D.Lgs. 358/92 e dal D.Lgs. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al concorrente dovrà altresì essere richiesta la dimostrazione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione secondo la normativa vigente. A tal fine nel bando di gara dovrà essere prevista la presentazione della documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà atta a comprovare l'insussistenza delle condizioni di esclusione prevista dalla normativa comunitaria sopra richiamata, della certificazione antimafia e della certificazione del rispetto della normativa sull'assunzione degli invalidi e delle altre eventuali condizioni previste dalla normativa vigente.
3. E' esclusa dalla partecipazione alla gara di appalto qualunque ditta che si trovi in una delle condizioni soggettive previste dal comma precedente o dall'art.68 del R.D. n.827/1924, e successive modifiche ed integrazioni. L'esclusione è conseguentemente motivata e comunicata agli interessati.
4. L'avviso d'asta o di licitazione o di appalto concorso si pubblica almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto o per il ricevimento delle domande di partecipazione. In caso di urgenza, i cui motivi devono essere specificati nell'avviso di gara, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a 7 giorni. Il termine predetto è perentorio e pertanto le domande o le offerte che perverranno dopo la scadenza non potranno essere ammesse alle gare. Per le gare informali che precedono la trattativa privata, i termini di pubblicazione sono ridotti in 7 giorni prima del

ricevimento dell'offerta, salvo i casi di urgenza.

5. In relazione alla partecipazione alle gare di appalto valgono i principi vigenti nell'ordinamento in materia di documentazione amministrativa.

ART.11

SUBAPPALTO

L'ammissibilità o meno del sub- appalto è disciplinata dai capitolati di appalto e dai bandi di gara.

ART.12

METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Alla scelta del contraente si provvede mediante pubbliche gare aventi la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso ed, in casi particolari, della trattativa privata.

ART.13

OFFERTE ANOMALE

1. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, il presidente di gara, prima di procedere all'aggiudicazione, può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di proporre di rigettare l'offerta escludendolo dalla gara.

2. Salvo che non sia previsto diversamente dal bando sono assoggettate alla verifica di cui al comma precedente tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolate senza tenere conto delle offerte in aumento, purché le offerte siano almeno cinque.

ART.14

PRESIDENZA E COMMISSIONE DI GARA

1. Le operazioni di gara, anche ufficiose, sono presiedute dal responsabile del settore o suo delegato, e sono composte dal segretario generale o suo delegato e da un dipendente con funzioni di verbalizzante e testimone.

2. Per gli appalti concorso e per le gare che prevedono l'aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere prevista la costituzione di una commissione composta da più tecnici, anche esterni, presieduta dal segretario generale e di cui fa parte il responsabile del settore interessato.

3. La commissione di gara si ispira nel suo operato ai criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.

4. Le sedute della commissione, salvo che per la fase di ammissione e di aggiudicazione delle offerte, non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

5. La commissione conclude i lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione. La commissione può anche esprimere parere che nessuna delle offerte presentate è meritevole di essere prescelta.

6. Ove si proceda ad appalto concorso oppure con altri sistemi di gara che prevedano

l'aggiudicazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il capitolato speciale di appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di valutazione delle offerte tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

7. La commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria delle offerte dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.

ART.15

AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione avviene con determinazione del caposettore o dirigente competente. A tal fine lo stesso può negare l'aggiudicazione:

- a) Allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua attivando successivamente il procedimento di verifica dell'anomalia;
- b) Per vizio rilevato nelle operazioni di gara;
- c) In tutti i casi in cui vi ostino motivi di interesse pubblico. In questo caso la mancata aggiudicazione deve essere accompagnata da un conforme indirizzo della giunta.

2. Il servizio contratti comunica, entro 10 giorni dall'approvazione delle risultanze della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

3. Una volta effettuata l'aggiudicazione il servizio contratti procede agli adempimenti inerenti la stipula del contratto.

CAPO II – PUBBLICO INCANTO

ART.16

PROCEDIMENTO

1. Il pubblico incanto costituisce il procedimento con il quale l'amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte di concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.

2. Le fasi della procedura di pubblico incanto sono le seguenti:

- a. determinazione a contrattare che approva il capitolato, il bando di gara per il pubblico incanto e gli eventuali atti connessi;
- b. pubblicazione del bando di gara;
- c. presentazione delle domande di partecipazione e di eventuali documentazioni al servizio contratti;
- d. ammissione o motivata esclusione dei concorrenti;
- e. effettuazione dell'incanto;
- f. aggiudicazione.

3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara. Esso costituisce l'invito a presentare le offerte alle condizioni in esso previste.

ART.17

METODI

1. Il pubblico incanto può essere effettuato con uno dei seguenti metodi:

- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di

gara;

- b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'amministrazione, compilata dal responsabile di settore;
- c) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione devono essere menzionati nel capitolato d'onere (foglio prescrizioni) e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

2. Per l'effettuazione dell'incanto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 69 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n.827, e successive modifiche ed integrazioni.

ART.18

AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Terminata l'asta si redige un processo verbale delle operazioni effettuate e vengono allegate le offerte. Il verbale è sottoscritto dal presidente di gara e dagli altri componenti di cui all'art. 14.

2. Il verbale di aggiudicazione definitiva non equivale a contratto. Tuttavia nei casi di urgenza, ferma restando l'acquisizione della documentazione antimafia, può essere consentito dal responsabile del settore interessato l'immediata esecuzione del contratto, prima della sua stipula, sotto la propria responsabilità.

3. L'aggiudicatario deve presentare entro il termine assegnato dal servizio contratti la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del contratto.

4. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, il segretario comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione e, salvo motivate ragioni, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

CAPO III – LICITAZIONE PRIVATA

ART.19

DEFINIZIONE E PROCEDIMENTO

1. La licitazione privata è una gara alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate.

2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di leggi vigenti, sono le seguenti:

- a. determinazione a contrattare che approva il capitolato, il bando di gara per la licitazione e gli eventuali atti connessi;
- b. pubblicazione dell'avviso di gara;
- c. presentazione delle domande di partecipazione e di eventuali documentazioni al servizio contratti;
- d. preselezione con verifica dei documenti, ammissione o esclusione dell'offerta;
- e. diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara da parte del servizio contratti;
- f. invio delle offerte e documentazioni da parte dei ricorrenti al servizio contratti;

g. aggiudicazione.

ART.20

METODI

1. La licitazione privata può essere effettuata con uno dei seguenti metodi:
 - a. per mezzo di offerte segrete indicanti il prezzo per il quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con l'indicazione del miglioramento sul prezzo base indicato nell'avviso di gara;
 - b. per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'amministrazione, compilata dal responsabile di settore;
 - c. a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione devono essere menzionati nel capitolato d'onere (foglio prescrizioni) e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.
2. Per l'effettuazione della licitazione privata si applicano le norme di cui all'articolo 89 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modifiche ed integrazioni.

ART.21

INVITO A LICITAZIONE PRIVATA

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati a cura del servizio contratti, simultaneamente a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R. oppure via fax con conferma di ricevuta.
2. Gli inviti devono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine, il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.
3. Le offerte devono essere presentate entro 15 giorni, riducibili a 7 in caso di urgenza, dalla spedizione della lettera di invito.

ART.22

AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale e vengono allegate le offerte. Il verbale è sottoscritto dal presidente di gara e dagli altri componenti di cui all'art. 14.
2. Per l'aggiudicazione e la stipula si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art.18.

CAPO IV – APPALTO - CONCORSO

ART.23

DEFINIZIONE E PROCEDIMENTO

Per speciali servizi o forniture l'amministrazione può invitare con apposito bando le ditte

ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposti ad eseguirli, in base a quanto previsto dall'art. 4 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440 e dall'art. 91 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e loro successive modifiche ed integrazioni.

ART.24

BANDO, AVVISO ED INVITO ALL'APPALTO CONCORSO

1. Per il bando, avviso ed invito alla gara, per le procedure di ammissione od esclusione dei concorrenti, e per la valutazione delle offerte, si applicano le disposizioni degli articoli precedenti, riguardanti la licitazione privata, con aggiudicazione a mezzo di offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto concorso.

2. L'invito alla gara dovrà indicare le norme di massima in base alle quali le imprese concorrenti dovranno formulare la loro offerta, secondo le esigenze rappresentate dall'amministrazione comunale, esplicitando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione.

ART.25

AGGIUDICAZIONE

La proposta conclusiva espressa dalla commissione viene trasmessa al segretario comunale il quale, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della commissione, procede all'aggiudicazione oppure, in base a precisa motivazione, può decidere di non dare esecuzione all'offerta prescelta nei casi e con le modalità di cui all'art. 15, comma 1, lettera b) e c).

CAPO V – TRATTATIVA PRIVATA

ART.26

TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA INFORMALE

1. Si può ricorrere a trattativa privata, mediante gara informale alla quale devono essere invitate di norma almeno tre ditte:

- a. quando l'urgenza del contratto sia tale da non consentire l'indugio degli incanti e della licitazione;
- b. in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente eseguite pubbliche gare.

2. Il ricorso a tale procedura va congruamente motivato, in base a quanto previsto dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modifiche ed integrazioni.

ART.27

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA INFORMALE

1. La scelta delle ditte da invitare alla gara informale è effettuata, ove possibile, con criterio di rotazione e nel numero di almeno tre concorrenti.

2. L'invito alla gara informale deve essere inviato a mezzo di raccomandata postale A.R., a mezzo fax con conferma di ricevuta o consegnato all'interessato che ne attesta il ricevimento, di norma almeno tre giorni prima della scadenza indicata nella lettera di invito.

3. Le offerte devono essere indirizzate al Comune - servizio contratti - e devono pervenire

entro il termine perentorio indicato nella lettera di invito, a pena di esclusione. Le offerte di norma vanno presentate in busta sigillata. Peraltro in casi eccezionali, ove l'urgenza lo imponga, è consentito l'invio via fax. Il servizio contratti è tenuto al segreto di ufficio.

4. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale e vengono allegare le offerte. Il verbale è sottoscritto dal presidente di gara e dagli altri componenti di cui all'art. 14.

5. Per particolari tipi di prestazioni il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo. Di tale criterio di aggiudicazione deve essere fatta menzione nella lettera di invito alla trattativa privata.

6. Il Comune, nell'ambito della medesima gara, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articoli un unico appalto, qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. Di tale criterio di aggiudicazione deve essere fatta menzione nella lettera di invito alla trattativa privata.

ART.28

TRATTATIVA PRIVATA SENZA GARA INFORMALE

1. La trattativa privata senza gara informale ha luogo quando, dopo aver interpellato, se ciò è ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse.

2. Possono essere affidati i contratti a trattativa privata senza gara informale, con atto congruamente motivato:

- a. quando la gara informale sia andata deserta o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentasse andrebbe deserta;
- b. quando l'oggetto del contratto è garantito da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
- c. quando l'oggetto del contratto può essere fornito da una sola ditta con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti,
- d. quando l'urgenza delle forniture e dei servizi sia obiettivamente tale da non consentire l'indugio della gara informale in ragione di eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per il Comune e non imputabili ad esso. In tal caso la fornitura o servizio deve essere limitata all'importo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza;
- e. quando l'esecuzione della fornitura o dei servizi richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- f. quando si tratti di forniture o servizi complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze imprevedute per l'esecuzione della fornitura o servizio, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente ed economicamente separate dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, che siano strettamente necessarie per il completamento della fornitura o servizio e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;
- g. quando si tratti di prestazioni di valore limitato tali da non rendere conveniente il ricorso a gare pubbliche, in relazione alla necessità di rispettare un equilibrio tra il valore dell'appalto ed i costi della procedura, secondo apposita direttiva della giunta municipale, che compari costi e valori.

3. I soggetti ai quali sono affidati i contratti a trattativa privata devono possedere i requisiti di legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

ART.29

CONTRATTI DI SOMMA URGENZA - DISCIPLINA

1. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa

essere pericoloso o recare danno a persone o cose e sia quindi richiesta l'immediato appalto da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari, comunque idonee a evitare detta situazione di pericolo o danno, il responsabile del settore interessato può effettuare l'ordinazione in deroga alle norme del regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso all'amministrazione, con qualsiasi mezzo.

2. Entro il più breve termine e comunque non più tardi di dieci giorni dall'avviso, il responsabile del settore deve trasmettere all'amministrazione una relazione dettagliata comprensiva di perizia giustificativa della spesa e di proposte per l'affidamento delle eventuali ulteriori prestazioni contrattuali occorrenti.

3. E' fatto obbligo al responsabile del settore di accertare la sussistenza in bilancio delle risorse atte a fronteggiare, anche tramite eventuali variazioni del bilancio medesimo, la spesa da sostenere in via d'urgenza. Qualora l'urgenza sia tale da impedire l'effettuazione, anche sommaria, di detto accertamento, dovrà motivatamente darsene conto nella relazione.

4. La perizia contenente l'impegno di spesa deve essere approvata con determinazione del responsabile di settore entro 30 giorni dall'ordine e comunque, se il fatto si verifica nel mese di dicembre, entro il 31 dicembre. Successivamente il servizio contratti procederà alla stipula del contratto.

CAPO VI – INCARICHI DI PRESTATORE D'OPERA NON ATTINENTE A LAVORI PUBBLICI

ART.30

INCARICHI DI PRESTATORE D'OPERA

Possono essere affidati incarichi di prestazione d'opera a soggetti esterni ogni qualvolta sia richiesta, per questioni di particolare complessità, una speciale competenza in materia non rinvenibile all'interno dell'ente con determinazione del responsabile del settore in base a quanto stabilito dalla delibera della Giunta Comunale n. 116 del 8.5.2000 avente per oggetto: "Indirizzi in merito all'applicazione dell'art. 56 L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni".

ART.31

CONDIZIONI DISCIPLINANTI GLI INCARICHI DI PRESTAZIONI D'OPERA

1. Lo svolgimento dell'incarico è disciplinato dall'atto di affidamento.
2. In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni:
 - a. la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
 - b. l'importo complessivo presunto;
 - c. la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per il ritardo;
 - d. il compenso spettante e le modalità di pagamento.
3. Tutte le volte in cui il responsabile di settore lo riterrà necessario – anche in ragione dell'importo – la liquidazione delle parcelle avverrà previo visto del competente ordine professionale.

**CAPO VII – IL CONTRATTO E LA
PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA DEI LAVORI PUBBLICI**

ART.32

PRESIDENZA E COMMISSIONE DI GARA DEI LAVORI PUBBLICI

1. Le operazioni di gara, anche ufficiose, sono presiedute dal responsabile del settore o suo delegato, e sono composte dal segretario generale o suo delegato e da un dipendente con funzioni di verbalizzante e testimone.

2. Per gli appalti concorso, nonché per gli affidamenti di concessione mediante licitazione privata, che prevedono l'aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere prevista la costituzione di una commissione composta da più tecnici, anche esterni, presieduta dal responsabile del settore lavori pubblici o suo delegato e di cui fa parte il segretario generale o suo delegato.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano i commi da 3 a 7 del precedente articolo 14.

ART.33

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Il servizio contratti è tenuto ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alle legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità previste dal DPR 3 giugno 1998 n.252, e successive modifiche ed integrazioni.

ART.34

SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto sono a carico della ditta appaltatrice.
2. Il relativo corrispettivo è versato al momento della stipulazione del contratto.

ART.35

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

1. La stipulazione dei contratti spetta al responsabile di settore.
2. Per appalti fino a Euro 10.000,00 + IVA l'accettazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta della ditta, terrà luogo del contratto ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile.

ART.36

UFFICIALE ROGANTE

1. Il segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato

roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

2. L'ufficiale rogante è tenuto a conservare a mezzo del servizio contratti il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.

3. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni previste dalla legge.

ART.37

DIRITTI DI SEGRETERIA

1. I contratti stipulati dal comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.

2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria, ed il loro accertamento rientra nella competenza del servizio contratti.

ART.38

IMPOSTA DI BOLLO

I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.642, modificato dal DPR 30 dicembre 1982 n.955, e nella misura della tariffa dalle disposizioni successivamente emanate in materia.

ART.39

REGISTRAZIONE

La registrazione si effettua secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART.40

CAUZIONE

1. Coloro che contraggono obbligazione verso il Comune sono tenuti a prestare cauzione in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo stato, in corso al giorno di deposito, o mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, o con assegno circolare intestato al Comune, o con libretto di risparmio al portatore o con altra valida garanzia che permetta l'immediata ed integrale disponibilità delle somme da parte del Comune.

2. La misura della cauzione è, di regola, pari al 10% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti o categorie di contraenti.

3. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia dei contratti sono versate al Tesoriere comunale.

ART.41

INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI

1. Ai contratti stipulati dall'amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa

l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti, ai sensi dell'art. 1362 del codice civile.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'articolo 1370 del codice civile per le clausole contenute nei capitolati stante la loro natura normativa e non contrattuale.

CAPO VIII – L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART.42

ESECUZIONE DI CONTRATTI

Per l'esecuzione dei contratti vale la regola per cui non si può procedere a liquidazione alcuna se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita e previo accertamento della regolare esecuzione o fornitura da parte del responsabile del settore, salvo che ciò sia incompatibile con la natura del contratto.

ART.43

VARIANTI AL CONTRATTO

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

2. In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo delle opere, lavori o forniture eseguite, a termini di contratto.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

ART.44

ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2. Il regolamento, dopo l'intervenuta prescritta approvazione, deve essere ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di ripubblicazione.

3. Le successive norme di legge in contrasto con il presente atto sono immediatamente operative nelle more del loro recepimento nel regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia di appalti pubblici.